



## **PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DI FORMIA (LT)**

**Oggetto: NORME DI ATTUAZIONE**

*Data revisione documento: 16/11/2016*

Il Tecnico Competente in acustica  
**Massimo Conte (n° 869)**

Hanno Collaborato  
Tecnico comp. Acustica Vincenzo Limone  
Tecnico comp. Acustica Valerio D'Anna

# Indice del contenuto

## TITOLO I

### DIPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA .....	4
ART. 2 - FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE .....	7
ART. 3 - EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA .....	7
ART. 4 - AMBITI DI APPLICAZIONE .....	8
ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	8
ART. 6 - DECORRENZA.....	10

## TITOLO II

### ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO

ART. 7 - PRESCRIZIONI GENERALI DA OSSERVARE IN SEDE DI FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI .....	11
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA E PIANI DI RECUPERO.....	11
ART. 9 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DIA, PIANI ATTUATIVI, AUTORIZZAZIONI UNICHE SUAP .....	12
ART. 9 BIS - VOLTURE.....	12
ART. 10 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO AI PROGETTI DI OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO .....	14
ART. 11 - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA PRESENTARE PER IL RIUSO O SUBENTRO NELL'USO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.....	155
ART. 12 - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA PRESENTARE PER L'ESERCIZIO DI NUOVE ATTIVITÀ .....	15
ART. 13 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO .....	15

## TITOLO III

### REQUISITI DI FONOISOLAMENTO DEGLI EDIFICI

ART. 14 - REQUISITI DA GARANTIRE .....	17
ART. 15 RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI .....	17

## TITOLO IV

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 16 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA .....	19
ART. 17 - LIMITI NELL'USO PER ATTIVITÀ FUNZIONI E/O PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI .....	199

<b>ART. 18 - REQUISITI DI FONOLISOLAMENTO DEGLI IMMOBILI IN CUI VENGONO SVOLTE ATTIVITÀ RUMOROSE .....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 19 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI GENERARE VIBRAZIONI .....</b>	<b>199</b>
<b>ART. 20 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO. ....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 21 - RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE .....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 22 - MONITORAGGIO ACUSTICO AMBIENTALE DEL TRAFFICO VEICOLARE .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 23 - NORME PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE ESISTENTI .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 24 - REDAZIONE DEI PIANI DI ABBATTIMENTO E DI CONTENIMENTO DEL RUMORE DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI INTERESSE LOCALE.....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 25 - PARTICOLARI ATTIVITÀ RUMOROSE.....</b>	<b>23</b>

#### TITOLO V

##### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

<b>ART. 26 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA E DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 27 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER CANTIERI EDILI E PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO .....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 28 - RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER CANTIERI EDILI.....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 29 - ORARI PREVISTI PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI AUTORIZZATI IN DEROGA .....</b>	<b>266</b>
<b>ART. 30 - PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, LUNA PARK ED ASSIMILABILI.....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 31 - ORARI PREVISTI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, LUNA PARK ED ASSIMILABILI.....</b>	<b>277</b>
<b>ART. 32 - MONITORAGGIO ACUSTICO AMBIENTALE DELLA MOVIDA.....</b>	<b>28</b>
<b>ART. 33 - PRESCRIZIONI PER L'USO DI ATTREZZATURE RUMOROSE SPECIFICHE.....</b>	<b>29</b>

#### TITOLO VI

##### CONTROLLI

<b>ART. 34 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ACUSTICO .....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 35 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ACUSTICO.....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 36 - VIGILANZA SUGLI AVVENTORI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI .....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 38 - SEGNALAZIONI DI INQUINAMENTO ACUSTICO AD ISTANZA DI PARTE.....</b>	<b>32</b>
<b>APPENDICE 1 - POSSIBILI ACCORGIMENTI TECNICI DA ADOTTARE .....</b>	<b>35</b>

# TITOLO I

## DIPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.
2. L'azione amministrativa del Comune di Formia è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
3. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Formia è stato suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il presente regolamento tiene conto, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:
  - LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 3-08-2001 REGIONE LAZIO - Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio — modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
  - della Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell'impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
  - del DPCM 10/8/88 n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  - del DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/8/88 n. 377;
  - del DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '91;
  - del D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 "Attuazione delle direttive 80/1107/EE, n. 82/6051/CEE, 83/477/CEE e 86/1881/CEE" in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212;
  - del DPR 24/7/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392/CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
  - della Direttiva 89/392/CEE concernente il "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
  - della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
  - del DM Ambiente 1.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
  - del DM Ambiente 31/10/97 Metodologia di Misura del Rumore aeroportuale;

- del DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- del DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- del DM Ambiente 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- del DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica” e del DM 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;
- del D. P. R. del 18/10/98 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. .
- Decreto del 20/05/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”
- Decreto 9/11/99, n. 476 “regolamento recante modificazioni al decreto del presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal: 18-12-1999.
- Decreto 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”.
- Decreto 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione da parte della società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.
- Direttiva 2000/14/Ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
- Decreto 23 novembre 2001 – Modifiche dell’allegato 2 del decreto Ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi, di contenimento ed abbattimento del rumore.
- Legge n. 179 del 13 Luglio 2002 – Disposizioni in materia ambientale.
- Decreto Legislativi 4 settembre 2002, n. 262 – attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
- DIRETTIVA 2003/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio
- Circolare 6 Settembre 2004- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.(GU n. 217 del 15-9-2004)

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.(GU n. 127 del 1-6-2004) testo in vigore dal: 16-6-2004
- Decreto 1 aprile 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (GU n. 84 del 9-4-2004)
- D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005) Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)
- D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2005 :Parere ai sensi dell'art. 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale
- DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n. 39 del 17-2-2005)
- LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del 28-2-2009 ) testo in vigore dal: 1-3-2009 e Versione coordinata con modifiche del Decreto-legge 30 dicembre 2008 , n. 208 (Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2008 n. 304)
- Art.32 -DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 , n. 207
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 , n. 207 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
- Decreto Lgs 81/2008 CTIPLL-Prime indicazioni applicative versione aggiornata al 18 dic.2008
- DLGS n.81/2008- Titolo VIII, Capo I,II,e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro -Pime indicazioni applicative - versione definitiva del 10 Luglio 2008- Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome-ISPEL
- D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81- TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROpubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008;
- ALLEGATI -D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81- TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008;
- Direttiva 2007/34/CE Commissione - che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al

dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L155 del 15.6.2007)

- Linee guida-DLGS n.195 e n.187 versione finale del 22 Dicembre 2006- Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome-ISPEL
- Risposta del Ministero Infrastrutture e Trasporti Ufficio Legislativo a "Richiesta di parere sull'applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", con riferimento ai limiti di rumorosità prodotta dagli impianti".
- DECRETO 24 luglio 2006 Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno
- DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n.195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).(GU n. 124 del 30-5-2006) testo in vigore dal: 14-6-2006
- Dpr 19 ottobre 2011, n. 227 Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - Scarichi acque - Impatto acustico

## **Art. 2 - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale**

1. La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:
  - a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
  - b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
  - c) consentire l'individuazione delle proprietà d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
  - d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.
2. Il presente documento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico. In particolare, introduce norme attuative del Piano di Classificazione acustica comunale. Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

## **Art. 3 - Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica**

1. L'approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nelle prassi amministrativa del Comune di Formia, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.
2. Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante agli strumenti urbanistici e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.
3. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

#### **Art. 4 - Ambiti di applicazione**

1. L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata. Il presente regolamento disciplina:
  - le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
  - la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
  - la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
  - la limitazione delle emissioni di rumore prodotta da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
  - la delimitazione, l'urbanizzazione e la regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
  - l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di licenze ed autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
  - la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
  - i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5/12/97.

#### **Art. 5 - Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica**

1. La classificazione acustica del territorio comunale, rispetto alla quale ogni altro strumento urbanistico esecutivo deve conformarsi, costituisce strumento di pianificazione del territorio in coordinamento con il Piano Regolatore Generale.



2. Ogni modifica, revisione o variante degli strumenti urbanistici comunali comporta la contestuale verifica di compatibilità rispetto alla Classificazione Acustica del territorio comunale, o l'eventuale revisione della stessa limitatamente alle porzioni di territorio acusticamente interessate.
3. La verifica di compatibilità con la Classificazione acustica, ovvero dell'eventuale revisione della Classificazione di cui ai comma precedenti, sarà effettuata dalla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale sulla base di una relazione previsionale di clima acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli appositi Elenchi istituiti dalle Regioni e predisposta dagli Uffici proponenti la modifica o variante dello strumento urbanistico. Detta Struttura comunale renderà parere entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di verifica di compatibilità sentiti anche i pareri previsti dalla Legge Regionale Lazio n.18 del 2001 ed entro 120 giorni in caso di variazione della classificazione acustica, previa acquisizione dei pareri previsti dalla Legge Regione Lazio n. 18/01.
4. L'approvazione finale della modifica di strumento urbanistico deve essere compatibile ai valori contenuti nella Classificazione Acustica del territorio comunale limitatamente alle porzioni di territorio acusticamente interessate, tenendo prioritariamente conto della tutela della salute pubblica.
5. La verifica di compatibilità e l'eventuale revisione della Classificazione Acustica sono altresì obbligatorie in caso di adozione di strumenti urbanistici e programmi di intervento in attuazione o in variante del PRG e accordi di programma.
6. Ogni altra richiesta di variazione della classificazione acustica, che si ritenga accoglibile, è sottoposta al medesimo iter procedurale seguito per l'approvazione, come definito dall'articolo 6 della Legge n. 447/95 e dall'articolo 12 della Legge Regione Lazio n. 18/01, in attuazione della competenza conferita ai comuni dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della citata Legge regionale.
7. Con cadenza periodica non inferiore a due anni e di preferenza in raccordo con l'elaborazione della proposta di relazione periodica sullo stato acustico del territorio, la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale predisporrà, sulla base delle richieste di variazione valutate accoglibili, come pure di ogni altra situazione acustica determinatasi e ritenuta a tal fine significativa, uno schema di deliberazione di variazione della classificazione acustica del territorio, che seguirà l'iter approvativo citato.
8. Non costituiscono modifiche e revisioni alla Classificazione acustica del Territorio Comunale:
  - a. le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano i contrasti tra enunciati dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
  - b. gli aggiornamenti grafici dei confini delle zone acusticamente classificate a seguito di modifiche agli strumenti urbanistici comunali, di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Tali aggiornamenti sono assunti con deliberazione del Consiglio Comunale che dovrà essere trasmessa, unitamente agli elaborati grafici relativi, alla Provincia e alla Regione nonché agli eventuali Comuni limitrofi interessati.
9. In accordo a quanto previsto dalle NTA della Classificazione acustica del territorio comunale al punto 1.2.1, i Piani di assetto dei Parchi e delle zone naturali protette di cui ai riferimenti normativi ivi citati, determinano un adeguamento automatico della Classificazione acustica di tali aree, che dovrà essere preceduto da una attività istruttoria di verifica da parte della Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale con espressione di parere obbligatorio, sulla base di una documentazione predisposta dall'Ente

responsabile dell'area. Tali adeguamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, che dovrà essere trasmessa, unitamente agli elaborati grafici relativi, alla Provincia e alla Regione nonché agli eventuali Comuni limitrofi interessati.

### **Art. 6 - Decorrenza**

1. Il presente Regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa all'interno del territorio comunale.

## TITOLO II

### **Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio**

#### **Art. 7 - Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi**

1. In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.
2. Nel definire l'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

#### **Art. 8 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero.**

1. Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:
  - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
  - valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
  - localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
  - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;
  - previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell'art. del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

2. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

### **Art. 9 - Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di permesso di costruire, DIA, Piani Attuativi, Autorizzazioni uniche SUAP**

1. Il presente articolo disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 26/10/1995 e dell'art. 18 della Legge Regionale N. 18 del 3-08-2001, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa.
2. Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione Acustica.
3. Contestualmente alla istanza di permesso a costruire o della Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 e dell'art. 1, commi 6 – 14 della legge 21/12/01, n. 443 e successivi e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati per interventi di trasformazione edilizia di edifici civili ad uso pubblico e collettivo relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni interventi di trasformazione edilizia in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95.
  - a) Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
  - b) Per le attività diverse da quelle indicate alla lettera a) le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  - c) In tutti i casi in cui le attività possano comportare emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
  - la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
  - la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna, con profili quotati;
  - l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
  - la descrizione dell'attività e/o del ciclo tecnologico nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
    - a) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;
    - b) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;
    - c) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
  - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità Ambientale allo stato di fatto;
  - la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti nell'ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilità con i limiti di legge;
  - la descrizione della verifica di compatibilità con quanto indicato alla lettera f) art. 2 della legge 447/95 che deve essere effettuata "post operam". In caso di incompatibilità con quanto previsto dalla medesima lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto acustico.
4. I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.A. del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
  5. Per i fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della l. 447/1995, le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dall'articolo 8, comma 4, della l. 447/1995, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, avente gli stessi contenuti di cui al comma 1.
  6. Le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 8, comma 6 della l. 447/1995, devono contenere, nel caso previsto dal medesimo articolo 8, comma 6, l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine del rilascio del relativo nulla-osta di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3), da parte del comune territorialmente competente.
  7. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'articolo 2 della legge 447/95, e verificata, in sede di esame dei relativi progetti.

## **Art. 9 Bis - Volture**

1. Nell'ambito del procedimento di volturazione del titolo abilitativo all'esercizio di una attività, dovrà essere depositata all'ufficio a ciò competente, una dichiarazione sostitutiva,

attestante la non esistenza di modificazioni di modalità di esercizio e/o potenziamento degli impianti e dei macchinari utilizzati per lo svolgimento delle attività per le quali sia stato già rilasciato il parere/nulla osta di impatto acustico ambientale ovvero sia stato effettuato altro adempimento previsto in materia.

2. Nell'ambito del procedimento, l'Ufficio competente dovrà verificare l'esistenza di eventuali verbali redatti dall'autorità competente relativamente all'inquinamento acustico, nel qual caso non potrà essere concessa la voltura, ma dovrà essere rilasciato un nuovo parere/nulla-osta di impatto acustico ambientale sostitutivo di quello rilasciato, solo dopo verifica dell'avvenuta bonifica acustica a firma del tecnico competente.
3. Ove l'istanza di volturazione presenti modificazioni delle modalità d'esercizio e/o potenziamento degli impianti e dei macchinari utilizzati per lo svolgimento delle attività, deve essere richiesto nuovo parere/nulla-osta di impatto acustico ambientale sostitutivo di quello rilasciato prima della volturazione, con le procedure previste per le attività permanenti di nuova istituzione.
4. Gli Uffici di cui al comma 1, dovranno comunicare con cadenza bimestrale alla Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale le volturazioni autorizzate per il necessario aggiornamento dell'archivio di dati di tale Struttura.
5. Nelle more del rilascio di nuovo parere/nulla osta di impatto acustico ambientale o dell'espletamento di altro adempimento previsto in materia, le attività potranno essere esercitate inibendo le sorgenti rumorose aggiunte e/o modificate.

#### **Art. 10 - Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto**

1. E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Formia ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.
2. La relazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 1, 8, 9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:
  - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
  - valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;

- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto dei limiti massimi di zona previsti dalla Zonizzazione Acustica, da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
  - proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.
3. Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integro dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

### **Art. 11 - Documentazione acustica da presentare per il riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente**

1. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 7, 8, 9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95 una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.
2. In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una Valutazione di impatto acustico di cui all'art. 9.

### **Art. 12 - Documentazione acustica da presentare per l'esercizio di nuove attività**

1. L'avvio di una nuova attività produttiva, sportiva, ricreativa e di servizi commerciali polifunzionali, anche in assenza di trasformazione edilizia, è subordinata alla presentazione di una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 9 congiuntamente alla domanda di autorizzazione all'esercizio.
2. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Formia ai fini del rilascio del nulla osta relativo.

### **Art. 13 - Valutazione di clima acustico**

1. Al fine di effettuare la verifica dello stato di fatto, per l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di mitigazione, è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori delle seguenti strutture di nuova costruzione, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico:
  - a) scuole e asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art.10 del presente regolamento.
  - f) per i ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F come precisate nella tabella 1 e 2 del DPR 30/03/2004 n. 142.
2. Il documento, redatto da un tecnico competente in acustica a termini di Legge, costituisce una parte integrante della documentazione progettuale da approvare da parte dell'Amministrazione procedente, ed è obbligatoria anche nei casi di realizzazione ex novo di tali tipologie di insediamenti.
  3. Nel caso che la valutazione del clima acustico comporti l'obbligo di adottare interventi di mitigazione, la previsione di tali interventi su aree di proprietà privata comportano la qualificazione delle stesse come opere di interesse pubblico o di "pubblica utilità" e quindi soggette alle disposizioni in materia per eventuali procedure espropriative che si rendessero necessarie per acquisire la disponibilità dei suoli necessari alla loro realizzazione.
  4. La valutazione previsionale del clima acustico deve contenere:
    - a. la planimetria in scala 1:2000 dell'area interessata all'opera, con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che determinano il clima acustico dell'area stessa;
    - b. l'indicazione della classificazione acustica del territorio in cui ricade l'insediamento;
    - c. le isolivello relative allo stato acustico prima della realizzazione dell'opera;
    - d. lo stato previsionale acustico dei luoghi dopo la realizzazione dell'opera, con l'eventuale indicazione degli interventi idonei a ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza dell'opera stessa nonché una stima dei costi per la loro realizzazione.



## TITOLO III

### Requisiti di fonoisolamento degli edifici

#### Art. 14 - Requisiti da garantire

1. Riguardo il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai requisiti acustici contenuti nel D.P.C.M. 5 Dicembre 1997.
2. I seguenti requisiti di fonoisolamento si applicano ai nuovi edifici pubblici o privati, ai nuovi impianti, modifiche e installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 3808 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposita Relazione Acustica di Progetto redatta esclusivamente da tecnici abilitati in acustica ambientale ai sensi di Legge.
4. I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del citato DPR n. 380/01, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso DPR, una Relazione di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici redatta esclusivamente da tecnici abilitati in acustica ambientale ai sensi di Legge.
5. Gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
6. I limiti acustici da rispettare sono indicati nella Tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
7. Nella relazione acustica di progetto di cui al comma 3 relativamente ai ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F come precisate nella tabella 1 e 2 del DPR 30/03/2004 n. 142, si dovrà tener conto dei livelli acustici prodotti dal traffico delle infrastrutture in base ai limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 del DPR 142/2004.

#### Art. 15 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

1. Sono definiti "impianti tecnologici" gli impianti indicati nelle definizioni contenute nell'art. 2 del DPCM 5 Dicembre 1997
2. La rumorosità prodotta dagli impianti indicati nel primo comma non deve superare i seguenti limiti:  
35 dB(A)  $L_{Amax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo, così come definiti nel D.P.C.M. 5 Dicembre 1997;

25 dB(A)  $L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo, così come definiti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

3. Nel caso di esecuzione di misurazioni per le verifiche del rispetto dei limiti di emissione, le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato, comunque diverso da quello in cui il rumore si origina.

## **TITOLO IV**

### **Disciplina delle attività rumorose**

#### **Art. 16 - Definizione di attività rumorosa**

1. Si definisce rumorosa una attività, di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo, in cui l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere, comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

#### **Art. 17 - Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti**

1. L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.
2. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.
3. Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

#### **Art. 18 - Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose**

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico in cui vengono fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.
2. Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose i requisiti acustici passivi dovranno essere conformi a ciò che è indicato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

#### **Art. 19 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni**

1. L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' inclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati (deroga può essere concessa dietro

presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato attestante la non rumorosità della macchina).

### **Art. 20 - Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.**

2. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
3. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, all'interno dei luoghi sopra indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAcq , sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215.
4. Il gestore dei locali, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215.
5. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 Aprile 1999 n. 215.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le attività a carattere temporaneo disciplinate al Titolo V del presente regolamento.

### **Art. 21 - Rumore prodotto da traffico veicolare**

1. Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e DPR 30 marzo 2004 n. 142.
3. Nelle eventuali modifiche e/o variazioni al Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Classificazione Acustica.

## **Art. 22 - Monitoraggio acustico ambientale del traffico veicolare**

1. L'Amministrazione comunale, attraverso la Struttura preposta alla Tutela dell'Ambiente, definisce, con atto separato, i criteri e le modalità delle campagne di monitoraggio acustico del traffico veicolare privato e del Trasporto Pubblico Locale (TPL) da realizzarsi mediante stazioni di misura fisse e mobili. Dette misure sono assunte in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Ambiente con criteri e modalità definite dal decreto ministeriale 16 marzo 1998, allegato C, punto 2.
2. L'attività di analisi e valutazione complessiva del monitoraggio dei livelli acustici prodotti dai flussi veicolari lungo la rete stradale comunale è svolta dalla Struttura comunale preposta alla Tutela dell'Ambiente, attraverso l'acquisizione periodica dei dati di rumorosità forniti dalla Struttura comunale competente per la Mobilità e i Trasporti, dai gestori delle infrastrutture e dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e dai gestori dei servizi di smaltimento rifiuti e pulizia strade, a seguito di rilevazioni effettuate secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.  
Sulla base dei risultati del monitoraggio l'ente si adopererà alla redazione di un programma di risanamento e bonifica acustica in cui verranno stabilite le priorità di intervento e la tipologia di soluzioni tecniche urbanistiche idonee alla riduzione dei livelli acustici entro i limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale adottato.
3. Le fasce di pertinenza acustica da adottare per le infrastrutture stradali e i rispettivi limiti acustici sono quelli indicati dalle Tabelle 1 e 2 allegate al D.P.R. n. 142/04; per le strade classificate E ed F i limiti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n 93 del 15.10.2009.
4. Contenimento delle emissioni da traffico veicolare:
  - a) il contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare viene esercitato in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000;
  - b) nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004;
  - c) gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista;
5. in caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa;
6. di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
7. per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

## **Art. 23 - Norme per le attività rumorose esistenti**

1. Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica e del presente Regolamento non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dallo stesso Piano, devono entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento adottare specifici accorgimenti al fine di rientrare entro i limiti suddetti (vedi appendice 1).
2. Tutte le imprese interessate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l. 447/1995, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della classificazione in zone acustiche di cui all'articolo 12, comma 5, presentano al comune un progetto di risanamento che contiene:

- a) l'indicazione della tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
- b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
- c) l'indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
- d) l'elenco delle attività, dei cicli tecnologici o apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
- e) la descrizione delle attività e/o del ciclo tecnologico e l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
  - 1) se trattasi di attività o di impianto a ciclo continuo;
  - 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno con specificazione della durata, della continuità o della discontinuità, della frequenza di esercizio, della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore;
  - 3) le condizioni di attività o di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
- f) i rilevamenti fonometrici effettuati, con l'indicazione dei relativi valori, posizioni, periodo e durata;
- g) l'indicazione delle motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta delle modalità di adeguamento previste dal progetto;
- h) l'indicazione del tempo richiesto per l'esecuzione del progetto, che comunque non deve superare i trenta mesi e le relative motivazioni.

## **Art. 24 - Redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse locale**

1. In deroga alle sanzioni previste per chi supera i limiti di immissione ed emissione previsti dall'art. 2 della L. 447/95, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni, qualora l'esercizio dei loro servizi comporti il superamento dei limiti sopra descritti, hanno l'obbligo di presentare al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive del DM 29/11/00.
2. L'obiettivo dei piani, è il conseguimento del rispetto dei valori limite stabiliti di regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della 447/95, all'interno delle relative fasce di pertinenza, e dei limiti previsti dalla classificazione acustica al di fuori di tali fasce: il DM 29/11/00 individua per la presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore tre fasi consecutive:
  - FASE 1 – individuazione delle aree in cui per effetti delle immissioni si abbia superamento dei limiti di immissione previsti;
  - FASE 2 – relazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore;
  - FASE 3 – conseguimento degli obiettivi.
3. Fatti salvi i termini e le scadenze previsti dal DM 29/11/00, il Comune può notificare alle società, agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,

l'eventuale superamento dei limiti, allo scopo di sollecitare l'adozione delle opportune misure di contenimento e di mitigazione

## **Art. 25 - Particolari attività rumorose**

### ***Aree militari***

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che la “prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni”.

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

### ***Aree di mercato***

Durante l'attività di mercato il limite di immissione del rumore è quello relativo alla classe V, valutabile ad 1 metro esternamente al perimetro che racchiude l'area di pertinenza del mercato. Negli altri periodi, per la stessa area, vale la classificazione ad essa attribuita dal Piano di Zonizzazione Acustica.

## TITOLO V

### Disciplina delle attività rumorose temporanee

#### **Art. 26 - Definizione di attività rumorosa temporanea e disposizioni generali**

1. Si intendono per attività rumorose temporanee le attività che hanno una durata non superiore ai 60 gg anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare che utilizzano macchinari o impianti rumorosi.

Si intende a carattere temporaneo qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili.

Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- a. Attività musicali all'aperto
- b. Luna park o circhi
- c. Feste popolari effettuate all'aperto, sfilate, bande musicali, balli, fiere
- d. Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
- e. Mercati e vendite ambulanti
- f. Spettacoli pirotecnici
- g. Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto
- h. Annunci sonori effettuati con automezzi circolanti
- i. Cantieri edili, civili, stradali ed assimilabili
- j. Attività di manutenzione del verde, igiene del suolo, raccolta rifiuti
- k. Altre attività temporanee potenzialmente rumorose

In particolare:

- a) si definisce attività rumorosa nell'ambito di cantieri edili l'esercizio di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere ecc.) il cui uso ha un carattere non occasionale;
  - b) si definisce attività rumorosa temporanea la manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico con l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora o di qualsiasi altro impianto o attrezzatura rumorosa.
  - c) Si definisce manifestazione a carattere temporaneo svolta in un pubblico esercizio all'aperto l'attività di cui al precedente punto b, svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto", in quanto le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio, anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno.
2. Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione (sia assoluto che differenziale) previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal Piano di Classificazione Acustica



3. Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 e del presente Regolamento, dal Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, il quale stabilisce le opportune prescrizioni.
4. I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.
5. Tutti i limiti indicati nel presente titolo devono essere misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini con il parametro di misura e di riferimento stabilito nel livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.
6. Il tempo di misura durante le attività di misurazione non può essere inferiore ai 10 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. Quando non altrimenti specificato, non si applica il criterio differenziale.
7. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali.

**Art. 27 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**

1. La domanda di autorizzazione, redatta come da modello presente in allegato A e B, in deroga per i cantieri edili e per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 3808 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.
2. In conformità a quanto prescritto dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico.
3. L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal IV comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, redatta secondo lo schema riportato in allegato C, viene rilasciata a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.
4. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui all'art. 27 e, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPA, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.
5. L'autorizzazione è rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma precedente, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 03 Agosto 2001, n. 18, il comune non può comunque procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a norma del comma 5 del presente articolo.

### **Art. 28 - Relazione di impatto acustico per cantieri edili**

1. E' vietato l'inizio di lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica, contenente:
  - la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego;
  - la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche;
  - il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo;
  - la caratterizzazione acustica delle sorgenti;
  - la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
  - il periodo di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti;
  - la propagazione del rumore nell'area ed i livelli di emissione e di immissione previsti ai ricettori più vicini;
  - gli interventi che si intendono realizzare per il contenimento dell'inquinamento acustico che si va ad introdurre.
2. Resta facoltà del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico di disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto al presente articolo.

### **Art. 29 - Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga**

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.
3. Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dBA ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dBA in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive.

4. Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno.

### **Art. 30 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, luna park ed assimilabili**

1. L'Amministrazione Comunale ha individuato, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree sono state individuate secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga e comunque lontane da aree classificate Ia (zone ospedaliere).
2. L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico deve intendersi compresa nella autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici.
3. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale autorizzata, in tal caso l'autorizzazione in deroga può essere richiesta per un massimo di 20 giornate (ad esempio piani-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS).

### **Art. 31 - Orari e limiti previsti per le attività rumorose nelle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, luna park ed assimilabili autorizzati in deroga**

1. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi nelle aree individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica, con l'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere garantito un livello equivalente sonoro non superiore a 75 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti. Le manifestazioni e spettacoli temporanei saranno autorizzati, salvo possibili variazioni di orario stabilite da specifica ordinanza sindacale, fino alle ore 01.00 durante il periodo invernale e fino alle ore 02.00 durante il periodo estivo.
2. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica, con l'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere garantito un livello equivalente sonoro non superiore a 70 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti. Le manifestazioni e spettacoli temporanei saranno autorizzati, salvo possibili variazioni di orario stabilite da specifica ordinanza sindacale, fino alle ore 24.00 durante il periodo invernale e fino alle ore 01.00 durante il periodo estivo.
3. Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie a carattere temporaneo, dovranno ottenere formale autorizzazione dal Servizio Inquinamento Acustico del Comune di Formia previa presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica, da allegare alla domanda per spettacoli e intrattenimenti pubblici. Tale relazione

dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, la perimetrazione e/o aerografia dell'area interessata alla manifestazione con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati, la durata temporale della manifestazione, la dimostrazione e la conseguente attestazione che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo a un livello equivalente sonoro che rispettino i limiti di cui ai commi 1 e 2, l'indicazione di tutti gli accorgimenti tecnici adottati per ridurre il disturbo ai ricettori (vedi appendice 1), dati di emissione acustica delle sorgenti ed ogni altra informazione ritenuta utile;

4. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serata musicale, karaoke, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex art.68 e 69 TULPS) con tutte le limitazioni sopra indicate quando non superino complessivamente le 20 giornate nell'arco di un anno per cui potrà essere presentata unica richiesta di autorizzazione in deroga con allegato relativo programma degli eventi.
5. **Ai fini di una maggior tutela della quiete pubblica, in caso di assembramenti di operatori economici e non (presenza di più attività in un'area territoriale idealmente rappresentata da un cerchio di 50 metri lineari di raggio il cui centro è rappresentato dalla ubicazione delle sorgenti sonore utilizzate per le attività temporanee di un singolo richiedente), il Comune si riserva di poter accettare solo richieste di autorizzazione in deroga ai limiti della classificazione acustica Comunale a cui siano allegati valutazioni di impatto acustico con il dettaglio degli accorgimenti tecnici adottati per il controllo ed il rispetto del limite previsto dai precedenti punto 1 e 2. Pertanto si invitano gli operatori economici e non, le cui sorgenti sonore per lo svolgimento di attività temporanee in deroga risultino ubicate ad una distanza inferiore a 50 metri lineari le une dalle altre, intenzionati a svolgere attività temporanee di intrattenimento musicale mediante richiesta di autorizzazione in deroga, a concordare, mediante una attenta programmazione, le date in cui verranno effettuate le attività rumorose temporanee, in modo che esse non si sovrappongano e coincidano comportando un ulteriore aumento del clima acustico territoriale. Nel caso in cui venissero presentate richieste in deroga per attività temporanee per aree territoriali con caratteristiche di cui sopra (distanza inferiore ai 50 metri tra distinte sorgenti sonore di differenti richiedenti l'autorizzazione) sarà ritenuta obbligatoria l'adozione di specifici accorgimenti tecnici elencati nell'appendice 1. Gli uffici comunali preposti, a seguito di istruttoria in cui si terrà conto dell'ubicazione, della tipologia di programma, della data di presentazione rispetto la data di inizio delle attività temporanee, della caratteristica degli impianti e degli accorgimenti tecnici adottati per il controllo ed il rispetto dei limiti acustici (tutte informazioni desunte da valutazione di impatto acustico allegata), potrà rifiutare la richiesta.**

## **Art. 32**

### **Monitoraggio acustico ambientale della movida**

1. Con le stesse modalità e finalità di cui all'art.22, la Struttura preposta alla Tutela dell'Ambiente, definisce, con atto separato, i criteri e le modalità delle campagne di monitoraggio acustico - da realizzarsi mediante stazioni di misura fisse e mobili nonché

rilevazioni periodiche e costanti - dei livelli di inquinamento acustico nelle aree, zone e rioni interessati dal fenomeno della movida, e del connesso rumore antropico, in particolare nel centro urbano e nelle zone balneari.

2. Laddove gli esiti del monitoraggio segnalino il superamento del livello di attenzione previsto dalla vigente normativa, nonché dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, e segnalino la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, il Sindaco emette immediatamente i provvedimenti urgenti e contingibili di cui all'Art.50 comma 3 della Legge 267/2000, nonché ai sensi dell'Art.6 comma 2 del DPCM 14.11.97. Tali provvedimenti possono contenere la regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande come previsto dall'art.3 del D.L.13.08.2011 convertito in Legge n.148/2011 e successivi, nonché misure di contenimento del traffico veicolare.

### **Art. 33 - Prescrizioni per l'uso di attrezzature rumorose specifiche**

1. Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.
  - a) *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nel periodo estivo dalle ore 9:00 e dalle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e periodo invernale dalle 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacente ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
  - b) *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per sventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.
  - c) *Impianti di condizionamento*: L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione di aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nel D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 nonché i limiti massimi di emissione e di immissione ed i limiti differenziali di cui D.P.C.M. 14 novembre 1997. Ai fini del rilascio della DIA per l'installazione di condizionatori d'aria negli edifici, deve essere allegata alla comunicazione di fine lavori la scheda tecnica dell'impianto installato comprovante la marcatura CE ed una dichiarazione dell'installatore comprovante che l'installazione è stata eseguita con tutti gli accorgimenti tecnici necessari per limitare il disturbo.
  - d) *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nel periodo estivo dalle ore 9:00 e dalle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e periodo invernale dalle 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 esclusa la domenica. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone individuate in apposita delibera di Giunta. Il titolare dell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari fonici deve presentare alla Polizia Municipale una Denuncia di Inizio Attività contenente una breve descrizione delle apparecchiature

utilizzate, delle vie del territorio comunale in cui si intende svolgere l'attività e della durata complessiva dell'attività.

- e) *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti.
  - f) *Autolavaggi*: lo svolgimento di attività di autolavaggio con mezzi automatici dotate di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet ecc), anche self-service, installate in zone residenziali in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici ed ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.
  - g) *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07:00 alle ore 23:00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.
  - h) *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori in sonorizzazioni ecc.) e organizzativi (opportuna turnazione per zone degli orari di inizio pulizia) atti a minimizzare le emissioni acustiche.
2. Le sorgenti sonore interne agli edifici (inclusi gli impianti tecnologici) se connessi ad esigenze, produttive, commerciali o professionali sono soggette ai limiti di immissione differenziale. Le sorgenti sonore interne agli edifici (inclusi gli impianti tecnologici) sono soggette ai limiti di emissione e di immissione assoluti.
  3. Gli impianti tecnologici ad uso comune interni all'edificio sono soggetti alle prescrizioni del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, mentre se esterni sono soggetti al limite di immissione differenziale. L'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 è limitata ai soli impianti installati successivamente alla sua entrata in vigore o alle sole parti dell'impianto modificate dopo tale data. Rientrano nel campo di applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
  4. L'uso di apparecchiature ad uso non professionale è consentito esclusivamente negli intervalli orari specificati all'interno del "Regolamento di Polizia Urbana" o nel presente Regolamento.
  5. Nel caso in cui l'origine del disturbo sia legata all'uso di portoni, cancelli, serrande si devono utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per la massimo contenimento dell'emissione sonora, includendo eventuale operazioni di manutenzione

## TITOLO VI

### Controlli

#### **Art. 34 - Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico**

1. Per la gestione tecnica della materia e per l'assistenza al cittadino, all'interno del settore ambiente è nominato un Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico.

#### **Art. 35 - Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico**

1. Il Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico è coordinato dal dirigente della sezione urbanistica e ambiente, e si avvale del supporto di Enti territorialmente competenti (ARPA Lazio) o di consulenti esterni esperti in acustica e vibrazioni.
2. Esso provvede:
  - alla prevenzione, alla valutazione e alla gestione delle problematiche sull'inquinamento acustico;
  - al rilascio del nulla-osta d'impatto acustico per attività potenzialmente rumorose;
  - all'accoglimento d'istanze per autorizzazioni in deroga ai valori limite d'immissione assoluti e differenziali;
  - all'accoglimento degli esposti ed all'attivazione degli organi di competenza;
  - alla formazione dei funzionari addetti al controllo dell'inquinamento acustico;
  - alla valutazione, nel campo di competenza, con relativo rilascio di nulla-osta, delle domande di autorizzazione di servizio, di concessione edilizia di autorizzazione edilizia delle attività indicate nel presente regolamento;
  - ai collaudi per il rilascio dei certificati di abitabilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
  - alla istruttoria delle domande presentate da sottoporre a valutazione dandone comunicazione alla commissione edilizia;
  - alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
  - alla valutazione delle previsioni di impatto acustico del rumore e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
  - alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento;
  - alle informazioni ai cittadini;
  - al coordinamento di campagne di informazione per le scuole;
  - al controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia e licenza di esercizio.
  - alla rilevazione ed al controllo delle emissioni sonore delle sorgenti acustiche fisse e mobili ai fini del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico.

3. Il rilascio del nulla osta d'impatto acustico alle attività potenzialmente rumorose non costituisce titolo autorizzativo all'esercizio di tali attività, ma parere vincolante alla concessione dello stesso.
4. E' facoltà del Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, la revoca del nulla osta a seguito di accertamento di difformità sia amministrative che tecniche rispetto a quanto dichiarato per il rilascio del nulla osta.

### **Art. 36 - Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici**

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi, rumori ed altre attività, le occupazioni o il riposo delle persone anche nelle aree esterne al locale.
2. Nel caso di accertata violazione al disposto del 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., si procede alla revoca della concessione comunale di qualunque genere e tipologia sia stata rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Nel caso di recidività, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza dirigenziale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

### **Art. 37 - Sanzioni amministrative**

1. Nel caso non si ottemperi alle disposizioni del presente regolamento, vengono comminate le sanzioni, a seconda dei casi, previsti nell'art. 10 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95 e dalla Legge Regionale 18/2001.
2. L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, le verifiche ed i collaudi sono di competenza del Servizio Inquinamento Acustico.

### **Art. 38 - Segnalazioni di inquinamento acustico ad istanza di parte**

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni di inquinamento acustico ad istanza di parte rappresenta lo strumento per la tutela dei cittadini dalle violazioni della normativa vigente in materia di inquinamento acustico ambientale, con l'esclusione del rumore proveniente dalle attività domestiche proprie o del vicinato e del rumore di esposizione dei lavoratori di cui alle norme specifiche di riferimento. E' incluso fra il rumore oggetto del procedimento di segnalazione, controllo e sanzione, quello direttamente connesso all'esercizio di attività commerciali, nonché dalle attività ed esercizi di somministrazione e simili (locali, pub, circoli privati, attività artigianali e di vendita di prodotti di somministrazione, ecc.), ivi compreso quello prodotto dagli avventori.
2. Il procedimento di cui al comma precedente è soggetto alla normativa di cui al Legge 241/90 e smi. La struttura comunale competente al procedimento è il settore Tutela Ambientale e nello specifico il Servizio Inquinamento Acustico. Il procedimento si



conclude con un provvedimento espresso comunicato agli interessati, e soggetto alle impugnazioni previste dalla normativa vigente, nel termine:

- a. di 60 giorni dal ricevimento dell'esposto, nel caso di attività permanenti;
  - b. di 30 giorni dal ricevimento dell'esposto in caso di attività e/o manifestazioni ed eventi temporanei; in tal caso il Servizio Inquinamento Acustico dispone con urgenza ed immediatezza l'avvio del procedimento, onde conseguire la verifica e procedere all'emissione degli eventuali e necessari provvedimenti entro il tempo nel quale si svolge l'attività temporanea.
3. Il soggetto, persona fisica o giuridica, o rappresentante di associazione o comitato di cittadini, che si ritiene leso da livelli di clima e/o di impatto acustico superiori a quanto definito dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica comunale, presenta esposto al Servizio Inquinamento Acustico, redatto in forma scritta, contenente l'indicazione del tipo e collocazione dell'attività fonte dell'inquinamento acustico, della fonte di emissione sonora, dell'abuso lamentato, nonché i dati completi dell'esponente (nominativo, data di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e fax, e.mali, posta elettronica certificata). L'esposto può essere presentato anche per via telematica (fax, e.mail, posta elettronica certificata) con la richiesta ed autorizzazione dell'esponente a trasmettere allo stesso i provvedimenti dell'amministrazione e l'esito del procedimento sempre per via telematica.
4. Il Servizio Inquinamento Acustico, esamina l'esposto e dispone:
- a. in caso di esposto palesemente infondato, emette provvedimento di rigetto dell'istanza entro dieci giorni dal ricevimento e comunica all'esponente di non poter dare seguito al procedimento di cui al comma 1, indicandone le motivazioni;
  - b. nel caso l'esposto sia ritenuto fondato, avvia il procedimento di cui al comma 1, ovvero il procedimento tecnico-amministrativo inerente la verifica dei livelli acustici, con le modalità definite dai successivi commi, dandone comunicazione all'esponente.
5. Il Servizio Inquinamento Acustico, avvia l'istruttoria del procedimento con la verifica dei livelli acustici, attivando l'ARPA Lazio per l'esecuzione di verifiche strumentali sulle sorgenti sonore oggetto della verifica e sui responsabili e/o titolari delle attività responsabili delle stesse. All'esito della verifica viene redatta apposita relazione.
6. Laddove la verifica di cui al comma 5 accerti valori acustici non conformi alla normativa vigente e/o il superamento dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, il Servizio Inquinamento Acustico, con provvedimento comunicato all'esponente ed al titolare o rappresentante legale dell'attività oggetto della verifica :
- a. trasmette la relazione di verifica ed il provvedimento conseguente, al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente, affinché vengano avviati gli ulteriori procedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente di vita e di lavoro;
  - b. trasmette la relazione di verifica ed il provvedimento conseguente all'ufficio preposto al rilascio del titolo autorizzativo dell'attività che è stata sottoposta alla verifica dei livelli acustici;
  - c. l'irrogazione delle sanzioni come previste dalla normativa vigente;
  - d. nel caso di superamento dei limiti assoluti di immissione e di emissione e/o dei limiti di attenzione, nonché di quelli differenziali fissati dalla vigente normativa, oltre all'irrogazione di sanzione pecuniaria e dei provvedimenti come previsti dal successivo Titolo VII e dal seguente comma n.7, prescrive al titolare dell'attività riscontrata disturbante, l'effettuazione di un piano di risanamento acustico e con l'indicazione del

termine nel quale provvedere all'esecuzione del piano suddetto, non superiore a 90 giorni; in caso di mancata ottemperanza il Servizio Inquinamento Acustico applica le ulteriori sanzioni previste, fra i quali la chiusura d'autorità fino all'esecuzione della bonifica. Qualora le sorgenti risultanti disturbanti ricadano fra quelle disciplinate da normativa acustica specifica, i criteri di intervento di bonifica acustica devono essere in accordo con quanto previsto da specifiche normative e regolamenti; in tale caso la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale provvede a darne comunicazione, oltre che ai soggetti di cui al comma precedente, anche ai settori dell'Amministrazione competente in materia;

- e. trasmette alla Procura della Repubblica competente la relazione ed i provvedimenti conseguenti quale notizia di reato ex art.li 650 e 659 C.P.
7. Laddove la verifica dei livelli acustici accerti il superamento dei valori limite di emissione, di immissione e/o di attenzione tali da determinare pericolo per la salute pubblica, ovvero tale superamento sia reiterato nel tempo, in applicazione di quanto disposto all'art. 9 della Legge 447/95 il Settore di Tutela Ambientale richiede al Sindaco l'emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti fra i quali la chiusura dell'attività fino all'esecuzione della bonifica o la riduzione degli orari di apertura come specificato nel successivo Titolo VII. Il Settore di Tutela Ambientale, trasmette alla Procura della Repubblica competente la richiesta di emissione di provvedimento urgente e contingente e lo stessa ordinanza, quale notizia di reato ex art.li 650 e 659 C.P.

## Appendice 1

Indicazione di accorgimenti tecnici da adottare obbligatoriamente per la riduzione dei livelli di Immissione presso i ricettori in caso di assembramenti di operatori economici e non:

### 1) Sorgenti rumore poste in esterno/interno

- Installazione, in prossimità della facciata del ricettore più prossimo o nell'area maggiormente rappresentativa dell'area interessata dalle attività di intrattenimento musicale, di limitatore acustico dotato di sistema antimanomissione con microfono di misura per il controllo del non superamento dei limiti;
- utilizzo di diffusori acustici direzionali a limitata dispersione del suono o tetto sonoro (impianto audio a pioggia);
- direzionamento dei diffusori opposto rispetto a ricettori (abitazioni e similari)
- utilizzo di proprio impianto elettroacustico fisso, individuato su valutazione impatto acustico, per ogni tipologia di evento musicale
- divieto di applicare i diffusori sulle pareti del locale se facente parte di immobili i cui piani superiori sono adibiti ad uso residenziale, nel caso in cui tale accorgimento non fosse possibile, posizionamento di smorzatori di vibrazioni in gomma tra le casse e la parete.

Indicazione di possibili accorgimenti tecnici da adottare per la riduzione dei livelli di Immissione presso i ricettori:

### 1) Sorgenti rumore poste in esterno

- utilizzo di diffusori acustici direzionali
- installazione di diffusori acustici tipologia tetto o a pioggia (preferire un maggior numero di diffusori di piccole dimensioni collocate ad altezze idonee e direzionate verso la pavimentazione)
- schermatura dei diffusori per maggiore direttività del suono
- direzionamento dei diffusori opposto rispetto a ricettori
- interposizione di barriere tessuto tra diffusori e area oggetto di sonorizzazione,
- installazione di bass trap per le basse frequenze
- installazione di pannellature fonoassorbenti e fonoisolanti a seconda dell'esigenza
- utilizzo e idonea taratura di processori di dinamica e spettro capaci di ridurre ppeak mediante il compressore
- installazione di tendaggi con funzione di filtri assorbenti
- installazione strutture riflettenti (ostacolo sonoro)
- realizzazione cabine acustiche per impianti e macchinari
- installazione di limitatore acustico

### 2) Sorgenti sonore poste all'interno di immobili

- utilizzo di diffusori acustici direzionali
- installazione di diffusori acustici tipologia tetto o a pioggia (preferire un maggior numero di diffusori di piccole dimensioni collocate ad altezze idonee e direzionate verso la pavimentazione)
- schermatura dei diffusori per maggiore direttività del suono

- utilizzo e idonea taratura di processori di dinamica e spettro capaci di ridurre ppeak mediante il compressore**
- installazione di bass trap per le basse frequenze**
- installazione di infissi con buon potere fonoisolante**
- realizzazione di controsoffittature e tamponature mediante pannelli o materiali fonoassorbenti o fonoisolanti a seconda della necessità**
- realizzazione di contropareti fonoisolanti**
- realizzazione cabine acustiche per impianti e macchinari**
- Realizzazione di pavimentazione galleggiante con buone caratteristiche di assorbimento e fonoisolamento**
- installazione di limitatore acustico**